

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
"LKS FOUNDATION ETS"

Art. 1

Denominazione e sede

È costituita ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Riforma del Terzo Settore), per volontà dei sig.ri Omar Baruzzo, Denis Mocchiutti, Fabio Volk, Federico Olivo e Abramo Piu, una Fondazione denominata "**LKS FOUNDATION**".

Ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione potrà indicare negli atti e nella corrispondenza la denominazione "**LKS FOUNDATION ETS**".

La Fondazione ha sede in Pordenone, in via Villanova di Sotto n. 16.

Art. 2

Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone di *promuovere e diffondere la cultura scientifica, tecnica ed economica, con particolare riguardo alle applicazioni di internet nella vita sociale, economica e culturale, alla conoscenza dell'house sharing, delle tecnologie basate su registri distribuiti (DLT), delle valute virtuali, dei fenomeni di tokenizzazione e del crowdfunding online, alle loro applicazioni ai progetti culturali, economici e sociali, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.*

A tal fine, la fondazione potrà esercitare in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale riconducibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a quelle delle lettere i), d) ed l) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- *organizzare eventi informativi aperti al pubblico, anche online;*
- *organizzare corsi di formazione;*
- *organizzare corsi professionalizzanti volti a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di tecnici, informatici, programmatori ed altre figure lavorative resesi necessarie in seguito alla diffusione sociale ed economica di internet;*
- *partecipare ad iniziative di altri enti o persone fisiche che siano in linea con le finalità e lo spirito della fondazione;*
- *realizzare spazi fisici o virtuali (quali campus, sale convegni, social*

networks, communities) dove gli utenti, persone fisiche o giuridiche attive nei settori della cultura scientifica, tecnica ed economica, delle tecnologie informatiche, delle DLT o della crypto economy, possano interagire con reciproco scambio di idee, di progetti e di conoscenze.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo

individuazione, criteri e limiti definiti dall'Organo di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. A titolo esemplificativo, la Fondazione potrà implementare una o più tecnologie basate su registri distribuiti (DLT) per metterle a disposizione di persone fisiche, società ed altri enti che vogliano realizzare progetti sociali, economici e culturali, nell'ottica di favorire la diffusione della loro conoscenza e del loro utilizzo, ed implementare soluzioni tecniche per lo scambio di informazioni, di beni o di valori, anche in forma di token basati su DLT, da condividere e da mettere a disposizione di persone fisiche, società ed altri enti che vogliano realizzare progetti sociali, economici e culturali, nell'ottica di favorirne la diffusione, la conoscenza e l'utilizzo.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione potrà sollecitare la raccolta di fondi tramite attività di crowdfunding, tradizionale o virtuale, anche offrendo beni fisici (quali *gadgets*) o virtuali (quali *token* basati su DLT), purché di modico valore e nel rispetto della disciplina legale in materia.

Art. 3

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo.

Il fondo di dotazione è intangibile ed è costituito dai beni e dalle altre utilità ad esso espressamente destinate dal conferente, dall'organo amministrativo o dalla legge.

Il fondo di gestione è liberamente utilizzabile per l'attività istituzionale e per quelle ad essa connesse, ed è costituito dai beni e dalle altre utilità non espressamente destinate al fondo di dotazione.

Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari qualora la natura dei beni e/o le condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere.

Il patrimonio potrà essere incrementato anche con donazioni, lasciti, legati ed obblazioni di beni mobili ed immobili secondo la volontà dei donatori nonché con:

- i redditi derivanti dal patrimonio;
- le entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività della

Fondazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

Art. 4

Patrimoni destinati

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Art. 5

Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- la Consulta dei Partecipanti;
- l'Organo di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo.

Art. 6

Consulta dei Partecipanti

Alla Fondazione si applicano, in quanto non derogati dal presente statuto, gli artt. 23, comma 4, 24, comma 6, e 25, comma 3, del Codice del Terzo Settore.

La Consulta dei Partecipanti è formata dai fondatori e dai soggetti che hanno aderito alla fondazione successivamente, nelle ipotesi di seguito descritte.

Sono fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Sono partecipanti ordinari le persone fisiche o giuridiche private che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dello scopo della Fondazione mediante contributi in denaro nella misura non inferiore a quella chesarà stabilita con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione, ovvero di immobili o beni mobili e strumentali destinati allo svolgimento delle attività della Fondazione ed a quelle ad esse accessorie ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo.

L'accettazione del nuovo partecipante è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le attività perseguite e con l'attività di interesse generale svolta.

La richiesta di ammissione va presentata all'organo di amministrazione dall'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro dei partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro 90 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Sono partecipanti benemeriti le persone fisiche o giuridiche private che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dello scopo della Fondazione mediante il proprio contributo morale e intellettuale, su invito dell'organo amministrativo.

La Consulta dei Partecipanti è convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, con avviso comunicato via email o per lettera raccomandata a/r almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Essa delibera a maggioranza relativa calcolata per teste in relazione ai Partecipanti intervenuti.

Sono compiti della Consulta dei Partecipanti:

- a) deliberare eventuali modifiche dello statuto, nel rispetto delle disposizioni di legge;
- b) approvare il bilancio e il bilancio sociale;
- c) approvare eventuali regolamenti interni;
- d) deliberare lo scioglimento e la devoluzione ai sensi dell'art. 17 nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- e) compiere ogni altra attività ad esso spettante in forza del presente statuto.

Le deliberazioni della Consulta sono verbalizzate nel Libro delle adunanze della Consulta dei Partecipanti.

Art. 7

Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è composto da un numero minimo di [3] a un massimo di [10].

I componenti sono nominati nell'atto costitutivo e, successivamente:

- dai fondatori;
- ove gli stessi fossero venuti a mancare, dalla Consulta dei Partecipanti.

I membri dell'Organo di Amministrazione durano in carica cinque (5) esercizi e sono eleggibili per non più di due (2) mandati consecutivi. Essi scadono con l'insediamento del nuovo Organo.

Non possono essere nominati membri dell'Organo di Amministrazione coloro che:

- a. si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;

- b. siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- c. ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;
- d. siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;
- e. ricoprano la carica di Consigliere Regionale del Friuli Venezia Giulia, Consigliere Provinciale della Provincia di Pordenone ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri enti locali territoriali.

I componenti dell'Organo di Amministrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

1. non devono aver commesso reati per i quali abbiano subito condanna definitiva alla reclusione per un tempo superiore a due anni;
2. non devono aver riportato condanne per reati legati al patrimonio;
3. devono aver maturato una comprovata esperienza e conoscenza del mondo tecnologico, con particolare riguardo ad internet ed alle nuove tecnologie basate sul medesimo;
4. non devono aver intrattenuto rapporti di natura economica con la Fondazione nell'anno precedente alla nomina, salvo che gli stessi, per la loro specie o per la loro entità, fossero inidonei a comprometterne l'indipendenza. Non rientrano tra i rapporti ostativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'aver ricoperto una carica sociale e l'aver effettuato liberalità a favore dell'ente.

I componenti dell'Organo di Amministrazione, entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

Per i membri dell'Organo di Amministrazione può essere previsto, da parte della Consulta dei Partecipanti, un compenso individuale, purché proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, comunque non superiore a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, nel rispetto dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017. Qualora nulla sia previsto, la carica deve intendersi gratuita, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dall'Organo stesso.

Art. 8

Decadenza e esclusione

I membri dell'Organo di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre (3) assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dall'Organo di Amministrazione:

il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Art. 9

Poteri

All'Organo di Amministrazione spetta:

- a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente, che dura in carica cinque (5) anni salvo rinnovo;
- b) redigere – nonché compiere ogni adempimento in relazione a – il bilancio e il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione della Consulta dei Partecipanti;
- d) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- e) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- f) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;
- g) approvare eventuali regolamenti interni;
- h) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti l'Organo stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- i) compiere ogni altra attività ad esso spettante in forza del presente statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10

Adunanze

L'Organo di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti.

L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso, ai membri dell'Organo di Amministrazione al Revisore Legale e all'Organo di Controllo, senza obblighi di forma, purché con ogni strumento idoneo ad attestarne

l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati, almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza o, in casi d'urgenza, almeno ventiquattr'ore prima.

Le adunanze dell'Organo di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti, salvo ove diversamente previsto. Le deliberazioni di cui alle lettere b) e h) dell'art. 8 devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'Organo di Amministrazione.

Art. 11

Organo di controllo

L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo è nominato dai Fondatori. Ove gli stessi fossero tutti venuti a mancare, esso è nominato dalla Consulta dei Partecipanti.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai componenti dell'Organo di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art.12

Il Revisore

I Fondatori o, qualora fossero tutti venuti a mancare, la Consulta dei Partecipanti nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione Legale dei Conti iscritti nell'apposito registro, al ricorso dei presupposti di legge. La revisione legale può essere esercitata dall'Organo di Controllo alle condizioni previste dall'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 117/2017.

La nomina è effettuata tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, in prima istanza dai Fondatori nell'atto costitutivo e successivamente dai Fondatori superstiti o, qualora mancassero, dalla Consulta dei Partecipanti.

Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Il Revisore assiste alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Il Revisore dura in carica tre (3) anni e può essere riconfermato.

Può essere previsto, da parte della Consulta dei Partecipanti, un compenso individuale, purché proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, comunque non superiore a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, nel rispetto dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017. Qualora nulla sia previsto, la carica deve intendersi gratuita, salvo il rimborso delle spese approvate dall'Organo di Amministrazione.

Art.13

Libri

La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Consulta dei Partecipanti, dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, oltre al Libro dei Partecipanti.

I libri sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione.

È fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 CDTS – ove esistenti – di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso all'Organo Direttivo di almeno tre (3) giorni.

Art.14

Bilancio

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione, sin dall'atto della sua costituzione, terrà un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Alla chiusura di ogni esercizio, l'Organo di Amministrazione, predisporrà il bilancio, unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell'attività, che saranno presentati al medesimo organo entro il trenta (30) aprile dell'anno successivo per l'approvazione.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Per tutte le cariche della Fondazione può essere previsto, da parte della Consulta dei Partecipanti, un compenso individuale, purché proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, comunque non superiore a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, nel rispetto dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017. Qualora nulla sia previsto, la carica deve intendersi gratuita, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dall'Organo stesso.

Art.15

Bilancio sociale e obblighi pubblicitari

La Fondazione, qualora abbia con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un (1) milione di euro deve depositare presso il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio Sito Internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti.

Inoltre, la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila (100.000,00) euro annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art.16

Trasformazione, Fusione, Scissione

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa all'Organo di Amministrazione, con i modi e le maggioranze di cui all'art. 9 del presente statuto.

Art.17

Estinzione

In caso di estinzione/scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Organo di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Statuto registrato all' Agenzia Entrate di Pordenone il 17 gennaio 2020 al n. 870, serie 1T.